

## **NEWSLETTER N. 14 - 2024**

11 Ottobre 2024 Pagina 1/2

## DEDUCIBILITA' DEI COSTI BLACK LIST – MONITORAGGIO MODELLO REDDITI 2024

Gentile cliente.

l'art. 1 c. 84 della n. 197/2022 ha reintrodotto, ai co. 9-bis - 9-quinquies dell'art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali.

Per le imprese residenti nel territorio dello Stato, le spese e gli altri componenti negativi derivanti:

- da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali; ovvero
- da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali

sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

Nel corso del 2023, la suddetta lista è stata aggiornata due volte con:

- le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea adottate il 14.2.2023 (documento 6375/23, pubblicato sulla G.U. dell'UE del 21.2.2023) e
- le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea adottate il 17.10.2023 (documento 13879/23, pubblicato sulla G.U. dell'UE del 23.10.2023).<sup>1</sup>

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili secondo le modalità più sopra individuate sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Per i soggetti solari detta indicazione deve avvenire nel Modello Redditi 2024, pertanto con riferimento al periodo d'imposta 2023.

I limiti introdotti dalla normativa in esame non trovano applicazione a fronte della prova dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni poste in essere da parte delle imprese residenti in Italia.

L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore

localizzata in uno degli Stati della *black list*, non vi sono indicazioni normative né di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Member of Nexia DOTTORI COMMERCIALISTI AVVOCATI REVISORI CONTABILI

On rifermento al momento di efficacia delle modifiche apportate alla predetta lista UE – vale a dire se lo stesso decorra dalla data di adozione delle decisioni da parte del Consiglio o dalla rispettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - al fine di verificare se la controparte risulti residente o

I - 20122 MILANO . Via Borgogna 2 . Tel. 02 7780711 . Fax 02 778071233 . info.mi@hager-partners.it

I - 39100 BOZEN/BOLZANO . Musterplatz 2 P.zza della Mostra . Tel. 0471 971197 . Fax 0471 980202 . info@hager-partners.it

I - 00186 ROMA . P.zza della Rotonda 2 . Tel. 06 68805843 . Fax 06 68211765 . info@hager-partners.it www.hager-partners.it www.hager-partners.it

## HAGER & PARTNERS

Bolzano . Milano . Roma

## **NEWSLETTER N. 14 - 2024**

11 Ottobre2024 Pagina 2/2

imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al paragrafo precedente. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, co.1, lett. b), della l.212/2000.

Le limitazioni in parola non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il regime di tassazione delle imprese estere controllate di cui all'art. 167 del TUIR.

Si allega:

Elenco Paesi Black come modificato nel corso del 2023.

\*\*\*

Distinti saluti

**HAGER & PARTNERS** 

Lista UE (doc. n.13092/22) del 4.10.2022 valida sino al (*)	Lista UE (doc n. 6375/23) del 14.02.2023 - pubblicato su G.U. del 21.02.2023 - valida dal/al (**)	Lista UE (doc. n. 13879/23) del 17.10.2024 - pubblicato su GU dell UE del 23.10.2023 - valida dal/al (***)
Anguilla	Anguilla	Anguilla
Bahamas	Bahamas	Antigua e Barbuda
Guam	Costa Rica	Bahamas
Isole Fiji	Federazione Russa	Belize
Isole Turks e Caicos	Guam	Federazione russa
Isole Vergini statunitensi	Isole Figi	Guam
Palau	Isole Marshall	Isole Figi
Panama	Isole Turks e Caicos	Isole Turks e Caicos
Samoa	Isole Vergini britanniche	Isole Vergini statunitensi
Samoa americane	Isole Vergini statunitensi	Palau
Trinidad e Tobago	Palau	Panama
Vanuatu	Panama	Samoa
	Samoa	Samoa americane
	Samoa americane	Seychelles
	Trinidad e Tobago	Trinidad e Tobago
	Vanuatu	Vanuatu

(\*) sino al 13.02.2023 se si considera la data di adozione della decisione de parte del Consiglio UE doppure sino dal (\*\*\*) dal 17.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 16.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 17.10.2023 al 17.10.2023 al 17.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 17.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure dal 23.10.2023 al 20.2.2024, se si considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure da considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure da considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure da considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure da considera la data di adozione della decisione da parte del Consiglio UE oppure da considera la data di adozione da considera la data di Consiglio UE oppure sino al 20.02.2024 se si considera la pubblicazione nella Gazzetta dell 21.02.2023 al 22.10.2023 se si considera la pubblicazione nella Gazzetta dell UE della Lista UE successiva UE della Lista UE successiva

25.2.2024 se si considera la pubblicazione nella Gazzetta dell UE della Lista UE successiva